

25 MARZO 2015

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI FUSIONE IN CONCRETO NELLE LEGGI REGIONALI


1

Rita Filippini e Alessandra Maglieri, Regione Emilia-Romagna (Servizio affari istituzionali Autonomie locali)

LE NORME REGIONALI CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI FUSIONE

Dalla disciplina unitaria statale (133 Cost. e 15 TUEL)

discendono



le leggi regionali che regolano lo speciale procedimento legislativo di fusione.



Le leggi regionali che dispongono in concreto la fusione di Comuni all'interno di una stessa Provincia, previo referendum consultivo e secondo il procedimento previsto dalla legge regionale sul procedimento di fusione.


L'ISTITUTO DELLA FUSIONE: NORME UNITARIE STATALI DI RIFERIMENTO

Principi procedimento legislativo

- art. 133, co.2 Costituzione
- art. 15, d.lgs. 267 del 2000

Contenuti sostanziali

- art. 16, d.lgs. 267 del 2000
- Legge Delrio art. 1 commi 116 ss.



**Art. 133 comma 2
Costituzione**

La **Regione**, *sentite le popolazioni interessate*, può con **sue leggi istituire** nel proprio territorio **nuovi Comuni** e **modificare** le loro circoscrizioni e **denominazioni**.

- 1. A norma degli articoli (117 e) 133 della Costituzione, **le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.** Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

PARLANDO DI FUSIONE DI COMUNI ABBIAMO A LIVELLO REGIONALE:

- a) leggi regionali di disciplina generale del procedimento di formazione delle singole leggi istitutive di nuovi Comuni;
- b) leggi regionali di disciplina dello speciale referendum consultivo territoriale;
- c) leggi regionali provvedimenti che concretamente dispongono e regolano la singola, specifica, fusione

LEGGI REGIONALI GENERALI SUL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI FUSIONE

- Emilia-Romagna: I.r. 24/1996
- Lombardia: I.r. 29/2006
- Marche: I.r. 10/1995
- Piemonte: I.r. 51/1992
- Toscana: I.r. 68/2011
- Veneto: I.r. 25/1992
- Campania: I.r. 54/1974
- Lazio: I.r. 19/1980
- Umbria: I.r. 14/2010
- Abruzzo: I.r. 143/1997
- Liguria: I.r. 12/1994
- Puglia: I.r. 26/1973 e I.r. 34/2014
- Calabria: I.r. 15/2006
- Basilicata: I.r. 42/1993
- Molise: I.r. 35/1975

A CUI SI AGGIUNGONO LE LEGGI REGIONALI SULLA DISCIPLINA DEL REFERENDUM

- Emilia-Romagna: l.r. 34/1999
- Lombardia: l.r. 29/2006 e l.r. 34/1983
- Marche: l.r. 18/1980
- Piemonte: l.r. 4/1973
- Toscana: l.r. 62/2007
- Veneto: l.r. 1/1973
- Campania: l.r. 25/1975
- Lazio: l.r. 19/1980
- Umbria: l.r. 14/2010
- Abruzzo: l.r. 44/2007
- Liguria: l.r. 44/1977
- Puglia: l.r. 27/1973
- Calabria: l.r. 13/1983
- Basilicata: l.r. 42/1993
- Molise: l.r. 35/1975

FUSIONI AL 9 MARZO 2015 COME DA COMUNICATO DEL MINISTERO DELL'INTERNO

- 28 fusioni in Italia dal 2011 (fino al 2009 erano 8)
- 66 Comuni coinvolti
- 11 fusioni in Lombardia
- 8 fusioni in Toscana
- 4 fusioni in Emilia-Romagna
- 2 fusioni nelle Marche
- 2 fusioni in Veneto
- 1 fusione in Campania

Si aggiungono le fusioni delle regioni a statuto speciale:

- 3 in Trentino A.A.
- 2 in Friuli V.G.

CRONO PROGRAMMA IDEALE DELLE FASI E DEI TEMPI

- Il nostro obiettivo è descrivere il crono programma ideale delle fasi e dei tempi necessari in cui si snoda il procedimento legislativo per conseguire, effettivamente, la fusione di comuni.

PRINCIPALI NODI E TEMI DA AFFRONTARE

- Evidenziando la scansione delle fasi del procedimento legislativo regionale che conduce alla costituzione di un nuovo comune mediante fusione di comuni preesistenti, cercheremo di mettere in evidenza i principali nodi e temi da affrontare

LE PRINCIPALI FASI CHE RICORRONO IN TUTTE LE LEGGI REGIONALI SUL PROCEDIMENTO DI FUSIONE



PRE FUSIONE: ANALISI DI FATTIBILITA' DA PARTE DEI COMUNI INTERESSATI

- Le motivazioni della fusione, i vantaggi attesi, le possibili criticità, il loro esame calato nello specifico contesto territoriale di riferimento alla luce delle sue caratteristiche demografiche, economiche, e territoriali sono l'oggetto di una valutazione a monte, compiuta **prima di attivarsi da chi esercita l'iniziativa legislativa e soprattutto dalle amministrazioni comunali interessate**, per assumere una decisione matura e consapevole sull'opportunità o meno di dare il via ad un percorso legislativo di fusione.
- Di questo si parlerà domani, affrontando il tema degli **STUDI DI FATTIBILITÀ** che comunque **non sono una fase formalizzata del procedimento** legislativo di fusione.

- LE REGIONI SOSTENGONO I COMUNI IN QUESTE ATTIVITA' DI ANALISI PRELIMINARE E LI COADIUVANO IN VARI MODI. In Emilia Romagna:
- 1. Contributi per studi di fattibilità commissionati a professionisti esterni;
- 2. Attività di affiancamento diretto ai comuni mettendo a loro disposizione dati ed indicatori territoriali, economici, sui servizi, imprese nonché sui bilanci e personale degli enti, tratti da siti statistici regionali aggiornati e certificati;
- 3. Contributi per percorsi partecipativi propedeutici alla fusione.

LE PRINCIPALI FASI CHE RICORRONO IN TUTTE LE LEGGI REGIONALI SUL PROCEDIMENTO DI FUSIONE

- 1. Esercizio della iniziativa legislativa.
- 2. Giudizio preliminare di meritevolezza: decisione di deliberare o meno l'indizione del referendum, definendo quesito e ambito territoriale. (In questa fase collochiamo eventuali audizioni e pareri; tempo stimato variabile intorno ai 2-3 mesi)
- 3. Svolgimento del referendum e presa d'atto dei risultati (tempo stimato minimo 3 mesi; se in prossimità del periodo estivo il minimo diventano anche 6 mesi)
- 4. Decisione definitiva sulla legge di fusione (conclusioni, eventualmente sentendo nuovamente le amministrazioni locali: massimo 2 mesi).
- 5. Istituzione del nuovo Comune e successiva elezione dei suoi organi

CRONO PROGRAMMI IN CONCRETO

Procedimenti regionali per fusione di Comuni

		Valsamoggia	Rubicone Pascoli	Fiscaglia	Sissa Trecasali	Poggio Torriana	Toano Villa Minozzo	Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto	Porretta Terme, Granaglione	Monte Colombo, Montescudo
Dati generali	N° Comuni interessati	5	2	3	2	2	2	4	2	2
Iter progetto di legge regionale	delibere cons.com.li richiesta a rer proposta di legge	dal 26/4/12 al 3/5/12	09/10/12	dal 4/3/13 al 5/3/13	dal 8/3/13 al 15/3/13	18/03/13	dal 27/3/13 al 3/4/13	dal 26/10/13 al 30/10/13	dal 25/10/13 al 29/10/13	09/03/15
	delibera giunta regione Prog.di Legge	23/07/12	17/12/12	15/04/13	15/04/13	15/04/13	15/04/13	26/01/2015 **	26/01/2015 **	
	parere Provincia	10/09/12	21/01/13	16/05/13	30/04/13	08/05/13	13/06/13	11/03/14	03/03/14	
	parere Comm.Assemblea	13/09/12	05/03/13	25/06/13	25/06/13	25/06/13	25/06/13	26/02/15	11/03/15	
	assemblea delibera data referendum	18/09/12	12/03/13	02/07/13	02/07/13	02/07/13	02/07/13	03/03/15		
	data referendum	25/11/12	09/06/13	06/10/13	06/10/13	06/10/13	06/10/13	31/05/15		
	burer pubb.referendum	17/12/12	19/06/13	18/10/13	18/10/13	18/10/13				
	parere Comm.Assemblea	29/01/13		21/10/13	21/10/13	21/10/13				
	Data Legge regione	07/02/13		07/11/13	07/11/13	07/11/13				
	data istituzione nuovo Comune	01/01/14		01/01/14	01/01/14	01/01/14				
	data prime elezioni	25/05/14		25/05/14	25/05/14	25/05/14				

FASE 1

- ESERCIZIO
- DELL'INIZIATIVA
- LEGISLATIVA

ESERCIZIO DELLA INIZIATIVA LEGISLATIVA

Di norma le leggi regionali generali sul procedimento richiamano lo Statuto regionale, in base al quale l'iniziativa appartiene:

- ai singoli Consiglieri regionali;
- alla Giunta regionale;
- a **Consigli provinciali o Consigli comunali che rappresentino un certo numero di abitanti;**
- iniziativa popolare esercitata da un **certo numero di elettori.**

INIZIATIVA LEGISLATIVA: SOGGETTI ABILITATI DAGLI STATUTI REGIONALI

- Emilia Romagna 5.000 elettori e uno o più Consigli comunali con popolazione di almeno 50.000 abitanti
- Veneto 7.000 elettori, singoli Consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle Città metropolitane, Consigli comunali con 20.000 abitanti
- Lombardia 5.000 elettori, Consigli comunali in numero non inferiore a 5 o con popolazione complessiva di 25.000 elettori
- Piemonte 8.000 elettori, Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di 25.000 elettori

INIZIATIVA LEGISLATIVA: SOGGETTI ABILITATI DAGLI STATUTI REGIONALI

Marche: 5.000 elettori, Consigli comunali in numero non inferiore a 5, Consigli delle Unioni dei Comuni che comprendono almeno 5 Comuni

Lazio: 10.000 elettori, Consigli comunali in numero non inferiore a 5 che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno 10.000 abitanti

Toscana: 5.000 elettori, 3 Consigli comunali, Città metropolitana

SPECIALE FORMA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE «PER CONTO» DELLE COMUNITA' INTERESSATE

Le leggi regionali che regolano il procedimento di fusione normalmente prevedono una particolare forma di iniziativa legislativa della Giunta, esercitata "per conto" delle comunità interessate.

Questa è stata di gran lunga la modalità di esercizio della iniziativa legislativa più utilizzata in tutti i percorsi di fusione sin qui intrapresi.

AD ESEMPIO...

- *Emilia-Romagna*: art. 8, comma 2, l.r. 24/1996
- *Lombardia*: art. 7, commi 3 e 3-bis, l.r. 29/2006, con la peculiarità lombarda di avere scandito termini precisi per l'intero procedimento legislativo di fusione.
- *Marche*: art. 8, comma 3, l.r. 10/1995
- *Piemonte*: art. 2-bis, l.r. 51/1992
- *Veneto*: art. 4, comma 3, l.r. 25/1992
- *Liguria*: art. 6-bis, l.r. 12/1994 con la peculiarità ligure per cui l'istanza viene presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e non alla Giunta.

INIZIATIVA DELLA GIUNTA IN BASE AL PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI IN FVG

- La recente l.r. Friuli Venezia Giulia 26/2014 sul riordino territoriale disciplina il Programma annuale delle fusioni di Comuni (art. 8), strumento con cui la Giunta regionale si fa promotrice della fusione di Comuni.
- Quando il Programma viene approvato in via definitiva, la Giunta assume l'iniziativa legislativa (ai sensi dell'art. 17, l.r. 5/2003) su ogni singolo progetto di fusione contenuto nel Programma.

FASE 2

GIUDIZIO PRELIMINARE DI MERITEVOLEZZA SULLA FUSIONE

(culmina nella eventuale
indizione del referendum)

VALUTAZIONE PRELIMINARE DI MERITEVOLEZZA E DECISIONE SULLA INDIZIONE DEL REFERENDUM

Il progetto di legge viene presentato al Consiglio regionale/ Assemblea legislativa



il quale deve dare un preliminare giudizio di meritevolezza del processo di fusione, ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo.



Deliberazione del Consiglio regionale di indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate

ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE:

- La **COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE** deve **acquisire** preliminarmente il **PARERE DEI COMUNI E PROVINCE** interessati e svolgere ogni atto istruttorio (**audizioni pubbliche**), in base al quale **formulare una relazione al Consiglio**, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti a fondamento della fusione.
- Qualora gli enti locali non esprimano il parere entro un dato termine, se ne prescinde .

Evidenziamo i casi in cui le leggi regionali prevedono che possa essere indetto il referendum prima di presentare (o a prescindere dal presentare) il progetto di legge di fusione.

Umbria (art. 48, commi 2 e 3, l.r. 14/2010): se l'esito del referendum è favorevole, entro 60 giorni dai risultati, il Presidente della Regione propone al Consiglio il disegno di legge di fusione. Se l'esito è negativo rimane la facoltà di presentarlo.

Analoga disciplina nella l.r. Abruzzo (l.r. 44/2007, art. 30 c. 2 e 3) Nella stessa Regione l'istanza delle Amministrazioni comunali alla Giunta è affinché questa proponga al Consiglio regionale di indire il referendum

Liguria (art. 7, l.r. 12/1994): il Consiglio regionale, se ritiene proponibile l'iniziativa, procede all'indizione del referendum e, con la stessa deliberazione di indizione, affida alla Giunta regionale l'incarico di elaborare entro 30 giorni il disegno di legge.

Friuli Venezia Giulia (art. 19, c. 2, l.r. 5/2003): la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio il disegno di legge di fusione entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum.

FASE 3

IL CUORE DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI FUSIONE

LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO OBBLIGATORIO

- Se si vuole addivenire alla legge di fusione, il referendum è un passaggio obbligatorio, ma non vincolante, riguarda sia i confini del nuovo comune che il nome.
- Ogni Regione ha una propria disciplina speciale del referendum consultivo per le modifiche territoriali.
- Le legislazioni regionali, specie nell'epoca recente, sono state oggetto, più e più volte, di modifiche ed aggiornamenti (ripensamenti)

LE DISCIPLINE REGIONALI SUI REFERENDUM

Il referendum ha natura consultiva, ma alcune leggi regionali hanno deciso di «autovincolarsi» prevedendo **quorum** ed effetti vincolanti degli esiti referendari, in varia forma.

Assenza di quorum

Quorum partecipativo - votanti su aventi diritto

Quorum deliberativo - voti favorevoli su votanti

Quorum partecipativo e deliberativo	Quorum deliberativo	Nessun quorum
Liguria (art. 42, c. 1, l.r. 44/1977)	Abruzzo (art. 30, c. 1, l.r. 44/2007)	Emilia-Romagna (art. 12, c. 9, l.r. 24/1996)
Umbria (art. 48, c. 1, l.r. 14/2010)	Lombardia (art. 9, c. 4-bis, l.r. 29/2006)	Toscana (art. 67, c. 1, l.r. 62/2007)
Calabria (art. 34, c. 2, l.r. 13/1983)	Veneto (art. 6, c. 5-bis, l.r. 25/1992)	Marche (art. 10, c. 4, l.r. 10/1995)
Trentino Alto Adige (art. 31-bis, l.r. 16/1950)	Piemonte (art. 36, c. 3, l.r. 4/1973)	Campania (art. 29, c. 3, l.r. 25/1975)
Molise (art. 14, c. 2, l.r. 35/1975)	Lazio (art. 7, c. 1, l.r. 19/1980)	
	Friuli Venezia Giulia (art. 19, c. 1, l.r. 5/2003)	

Varie Regioni hanno modificato di recente (2013/2014) la propria disciplina sul referendum consultivo territoriale per la fusione:

- In alcuni casi è stato eliminato il quorum partecipativo, ma è stato mantenuto quello deliberativo (Lazio, Abruzzo, Veneto);
- In un caso è stato eliminato il quorum partecipativo prima presente (Campania);
- In un caso, invece, è stato inserito il quorum deliberativo prima assente (Lombardia) Ciò non per la validità del referendum ma solo per la qualificazione come sfavorevole o favorevole dell'esito del voto

FASE 4

- VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEL REFERENDUM E DELIBERAZIONE LEGISLATIVA DI FUSIONE

VALUTAZIONE ESITI REFERENDUM

Laddove il legislatore regionale non si sia auto vincolato, disponendo effetti cogenti derivanti dal quorum partecipativo o deliberativo del referendum, la valutazione sugli esiti del referendum e le conseguenti decisioni politiche sono libere

MA...

dalla giurisprudenza costituzionale
deriva l'obbligo di tener conto
dei risultati del referendum,
sia complessivamente,
sia sulla base degli esiti
distinti per ciascuna parte del territorio

(art. 12, c. 7, l.r. 24/1996 Emilia-Romagna; art. 9, c. 4, l.r. 29/2006 Lombardia; art. 6, c. 3, l.r. 25/1992 Veneto; art. 67, c. 4, l.r. 62/2007 Toscana)

DECISIONE FINALE

la Regione, tenuto conto dei risultati del referendum, può decidere di concludere il procedimento legislativo di fusione, approvando definitivamente la legge regionale ricomprensiva di tutti i comuni interessati, **anche se l'esito referendario in uno o più di essi fosse stato sfavorevole alla fusione** (salvo che non si sia vincolata)

Potrà naturalmente, invece, decidere di soprassedere a tale fusione.

DI NORMA LE LEGGI REGIONALI
PREVEDONO UN TERMINE DALLA
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI PER
L'APPROVAZIONE FINALE DELLA LEGGE DI
FUSIONE:

- 60 giorni in Emilia-Romagna (art. 13, c. 2, l.r. 24/1996);
- 45 giorni in Lombardia (art. 10, c. 2, l.r. 29/2006)

IL REFERENDUM CONSULTIVO

Si inserisce nel procedimento per la fusione di comuni che ha ad oggetto uno specifico progetto di legge regionale che interessa precisamente i comuni ivi indicati.

Suo scopo principale è rappresentare al legislatore regionale, prima che decida, qual è la volontà delle popolazioni interessate.

L'esito referendario sfavorevole alla fusione presso uno dei comuni, non consente di modificare il progetto di legge regionale, espungendo il comune con l'esito referendario sfavorevole, per poi proseguire nell'iter procedimentale coi restanti comuni.

I CONTENUTI DELLE LEGGI REGIONALI PROVVEDIMENTALI DI FUSIONE

Le leggi regionali di istituzione di nuovi Comuni mediante fusione contengono, in parte, **oggetti comuni a quasi tutte**, in parte, **profili innovativi** di diversa natura, legati anche al fatto che siano disciplinati da una Regione a Statuto ordinario o da una Regione a Statuto speciale.

TRA GLI OGGETTI COMUNI:

- **Norme istitutive del nuovo Comune: territorio, denominazione** (che può essere decisa dalle popolazioni interessate in sede di referendum, sulla base di una rosa di nomi proposta nelle originarie deliberazioni consiliari comunali), **decorrenza della fusione.**
- **IMPORTANZA DELLA DATA DI DECORRENZA DELLA ISTITUZIONE DEL NUOVO ENTE CHE PUO' NON COINCIDERE CON LA DATA DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE**

STATUTO APPROVATO PRIMA DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO ENTE

- I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo **statuto** che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito (art. 15, comma 2, D.Lgs. 267/2000 modificato dalla legge Delrio).

TRA GLI OGGETTI COMUNI:

- Norme sulla **successione del nuovo Comune** nella titolarità dei beni e di situazioni giuridiche dei preesistenti Comuni: beni demaniali e patrimoniali, personale, titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi.
- **Efficacia dei regolamenti** e di ogni disposizione generale vigente fino all'adozione degli atti da parte del nuovo Comune.
- Norme sui **contributi regionali** derivanti dalla fusione e connesse norme finanziarie.
- Norme volte a **gestire la transizione** verso la piena attività del nuovo Comune.

PROFILI PECULIARI PROPRI DI ALCUNE LEGGI REGIONALI DI FUSIONE

- Norme contenenti agevolazioni fiscali per i residenti esentati, per i dieci anni successivi all'istituzione del nuovo Comune, dal pagamento del 50 per cento delle tasse di concessione regionale, dal pagamento delle addizionali regionali, nonché dal pagamento del 50 per cento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario: Piemonte (art. 2, c. 3, l.r. 32/1998 istitutiva del Comune di Mosso).

PROFILI PECULIARI PROPRI DI ALCUNE LEGGI REGIONALI DI FUSIONE

- Norme sulla gestione provvisoria del nuovo ente da parte dell'Unione di comuni a cui aderivano i Comuni preesistenti: Trentino Alto Adige (art. 6, c. 1, l.r. 1/2009 istitutiva del Comune di Ledro).
- Norme sulla prima elezione degli organi e dei municipi: Friuli Venezia Giulia (art. 2, l.r. 8/2008 istitutiva del Comune Campolongo Tapogliano) e Trentino Alto Adige (art. 9, l.r. 1/2009 cit.).
- Nomina di un Commissario da parte della Regione: Friuli Venezia Giulia (art. 2, l.r. 8/2008 cit.) e Trentino Alto Adige (art. 6, l.r. 1/2009 cit.).

PROFILI PECULIARI PROPRI DI ALCUNE LEGGI REGIONALI DI FUSIONE

- Norme che riconoscono priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali e norme che equiparano il nuovo Comune ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni: Emilia-Romagna (art. 5, c. 4, l.r. 1/2013 istitutiva del Comune di Valsamoggia) e Marche (art. 4, l.r. 47/2013 istitutiva del Comune di Vallefoglia).

PROFILI PECULIARI PROPRI DI ALCUNE LEGGI REGIONALI DI FUSIONE

- Norme sulla proroga del termine per adempiere agli obblighi gestione associata delle funzioni fondamentali per il nuovo Comune: Emilia-Romagna (art. 7, c. 3, l.r. 19/2013 istitutiva del Comune di Poggio Torriana) e Toscana (art. 10, c. 1, l.r. 71/2014 istitutiva del Comune di Sillano Giuncugnano).

PROFILI PECULIARI PROPRI DI ALCUNE LEGGI REGIONALI DI FUSIONE

- Istituzione di un Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni per monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese: Emilia-Romagna (art. 4, comma 5, l.r. 1/2013 istitutiva del Comune di Valsamoggia).

FASE 5

- ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE E SUCCESSIVE ELEZIONI DEI SUOI ORGANI

DOPO LA LEGGE DI FUSIONE...IN ATTESA DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI...

- Occorre realizzare una serie di adempimenti amministrativi volti a portare a conoscenza tutte le amministrazioni nazionali della nascita del nuovo Comune (e della contestuale soppressione di Comuni preesistenti).

La Regione deve dare comunicazione ufficiale della istituzione del nuovo Comune, tra gli altri, a:

- ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica (codice ISTAT)
- Agenzia delle Entrate – (codice catastale, codice fiscale)
- Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali, Sportello Unioni (codice ente)
- INPS
- INAIL
- IGMI – Istituto Geografico Militare
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
- Ministero dell'economia e delle finanze
- Enti e strutture regionali

DOPO LA LEGGE DI FUSIONE...IN ATTESA DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI...

- Il nuovo Comune sarà, in questa fase, retto da un Commissario Prefettizio che condurrà il nuovo ente fino alle elezioni amministrative più vicine...nascendo i nuovi Comuni dal 1° gennaio di ogni anno (nella maggior parte dei casi), si tratta dunque di qualche mese di Commissariamento fino alla tornata elettorale primaverile.

DOPO LA LEGGE DI FUSIONE...IN ATTESA DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI...

- Alcune leggi regionali di fusione hanno disposto e oggi anche la legge Delrio (art. 1, comma 120, L. 56/2014) espressamente prevede che i Sindaci uscenti possano collaborare con il Commissario nella fase di transizione dai preesistenti Comuni al nuovo ente.

- Vademecum degli adempimenti fondamentali di un Comune nato da fusione in Emilia-Romagna ed effetti su cittadini e imprese

Realizzato da Ervet per la Regione Emilia-Romagna nel 2013 ed in fase di aggiornamento

<http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni/approfondimenti/percorsi/fusioni-di-comuni>